

**C O P I A**

**COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA**



**Provincia di Reggio Calabria**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP - ANNO 2010.=**

L'anno DUEMILADIECI Addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 13,25 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle seguenti persone:

N° ord.	COGNOME E NOME		QUALIFICA	Presente (si-no)
1	MILETO	GIUSEPPE	SINDACO-PRESIDENTE	SI
2	MISITI	VINCENZO	ASSESSORE	SI
3	TRANQUILLA	ANTONIO	ASSESSORE	NO
4	OCELLO	FERDINANDO	ASSESSORE	SI
5	LAINA'	DOMENICO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Antonia Musolino**

Il Sindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267:

Visto: Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267;

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio Amm.vo  
F.to (Aurelio Ceravolo)

VISTO: Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° de D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, nonché si attesta la copertura finanziaria ai sensi de successivo art. 151, comma 4.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA  
F.to (Rag. Antonia Zappia)

**PREMESSO che:**

- il Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, reca la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 così dispone:
  - Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.  
.....omissis.....
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23/03/1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23/12/2000 n. 388, così dispone:
  - Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
- 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
  1. ....omissis.....
  2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. ....omissis.....

**CONSIDERATO** che questo Ente non ha escluso l'applicazione della T.O.S.A.P., avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'art. 31, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

**RILEVATO** che in materia di agevolazioni ed esenzioni è prevista la possibilità per i Comuni di deliberare agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, N° 549 e dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

**VISTA**, in proposito, la Circolare del Ministero delle Finanze 20 febbraio 1996, n. 43/E, protocollo 4/164;

**ATTESO** che l'applicazione della T.O.S.A.P. costituisce un gravame ulteriore per i concessionari, non certo proporzionato al beneficio economico realizzabile attraverso la stessa occupazione;

**RITENUTO**, conseguentemente, di determinare per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori:

- ✓ agevolazioni, con applicazione di riduzioni e detrazioni della T.O.S.A.P.,
- ✓ l'esonero dalla T.O.S.A.P.;

**VALUTATE**, in proposito, le ripercussioni sulla gestione del bilancio annuale e stimata in €. ....==..... la minore entrata dovuta alle agevolazioni applicate;

**RICHIAMATO**, il Regolamento di applicazione della T.O.S.A.P., approvato, ai sensi dell'art. 40 del citato D.lgs. N° 507/1993, con deliberazione propria N° 59 del 23.2.1994;

**VISTE** le proprie deliberazioni 31 del 30.03.2001, N° 15 del 15.02.2002, N° 16 del 11.03.2003, N° 14 del 13.02.2004, N° 24 del 31.03.2005, N° 26 del 15.03.2006 e N° 26 del 18.04.2007, N° 40 del 22.05.2008, N° 26 del 31.03.2009, tutte esecutive, con le quali è stata confermata l'applicazione della TOSAP, rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;

**VISTI:**

- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.lgs. 15/12/1997 n. 446;
- la Legge 23/12/1998 n. 448;
- la Legge 23/12/1999 n. 488;
- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la Legge 23/12/2000 n. 388;
- la legge N° 191 del 23.12.2009 di approvazione della Legge Finanziaria 2010;
- il vigente Regolamento in materia di applicazione della T.O.S.A.P.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti unanimi espressi in forma palese

## D E L I B E R A

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2010, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relativamente alle superfici e agli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori, ai sensi dell'art. 17, comma 63, della legge 15.05.1997, N° 127, come da allegate tabelle che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di provvedere alla comunicazione di quanto deliberato ai contribuenti interessati;
- 3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze-Direzione centrale per la Fiscalità locale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall'art. 57, comma 2 del D.lgs. n. 507/93;
- 4) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18/08/200 n. 267;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000.=

Tipologia	Rif. artt. D. Lgs	Tariffa per categorie (per ogni mq. E per anno, salvo diversa indicazione)		
		1	2	3
<b>a)</b> Occupazione di suolo pubblico - Tariffa	44, c. 1 lett. a)	<b>17,56</b>	<b>20,66</b>	<b>23,24</b>
<b>b)</b> Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti suolo, la tariffa a _____ (la tariffa può essere ridotta fino a un terzo)	44, c. 1 lett. c)	<b>15,49</b>	<b>18,08</b>	<b>20,66</b>
<b>c)</b> Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%	44, c.2	<b>15,49</b>	<b>18,08</b>	<b>20,66</b>
<b>d)</b> Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50%	44, c.3	<b>8,78</b>	<b>12,91</b>	<b>15,49</b>
<b>e)</b> Per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%	44, c.8	<b>15,80</b>	<b>18,59</b>	<b>25,56</b>
<b>f)</b> Per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%	44, c.9	<b>15,80</b>	<b>18,59</b>	<b>20,40</b>
<b>g)</b> Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30%	44, c. 10	<b>12,29</b>	<b>14,46</b>	<b>16,27</b>
<b>h)</b> Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie: la tassa, determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, per ogni Km lineare o frazione e per anno, è di euro (da 129,11 a 258,23)	47, c.1	<b>500.000 KM</b>	<b>500.000 KM</b>	<b>500.000 KM</b>
<b>i)</b> Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di € 25.82, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime	47, c.2/bis			
<b>l)</b> Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale, fino ad un massimo di 5 km lineari, è di € (da 51.64 a 103.29). Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di € ( da 10.33 a 20.66 )	47, c.3			
<b>m)</b> Distributori di carburanti (occupazione di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati ): tassa annuale per distributore	48, c.1	a) Centro abitato limitrofa periferiche	b)Zona c)Sobborghi e frazioni	€. <b> 31,00</b> €. <b> 25,82</b> €. <b> 15,50</b> €. <b> 5,16</b>
<b>n)</b> Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi : tassa annuale per apparecchi.		a) Centro abitato limitrofa frazioni e zone periferiche	b)Zona c)Sobborghi,	€. <b> 10,33</b> €. <b> 7,75</b> €. <b> 5,16</b>

#### Art. 42

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

##### **1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:**

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. *La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.*
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

#### Art.43

Classificazione dei comuni.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
- Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;  
Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;  
Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;  
Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;  
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.

#### Art.44

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:
- a) *occupazioni del suolo comunale:*

Classi di comuni

	Minima per mq Euro	Massima per mq Euro
Classe I	49,90	65,60
Classe II	35,12	52,68
Classe III	27,89	41,83
Classe IV	22,21	33,05
Classe V	17,56	26,34

- b) occupazioni del suolo provinciale:  
minima lire 34.000 mq, massima lire 51.000 mq;
- c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. [La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico].
8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.
11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.45

*Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.*

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
  - a) occupazione di suolo comunale:

Classi di comuni

	Minima per mq Euro	Massima per mq Euro
Classe I	3,10	6,20
Classe II	2,58	5,16
Classe III	2,06	4,12
Classe IV	1,55	3,10
Classe V	1,03	2,06

- b) occupazioni di suolo provinciale:

minima di lire 750 mq;

massima di lire 4.000 mq;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,13 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a euro 0,8 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art.46

*Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.*

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.

2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art.47

*Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.*

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da euro 129,11 a euro 258,23 per km lineare o frazione;

b) strade provinciali, da euro 77,47 a euro 154,94 per km lineare o frazione.

2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estendere la non applicazione anche alle annualità pregresse.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da euro 51,64 a euro 103,29. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione da euro 10,33 a euro 20,66.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva:

Classi I, II e III minima euro 10,33 massima euro 25,82;

Classi IV e V minima euro 5,16 massima euro 15,49;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva:

minima euro 5,16 massima euro 15,49.

La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

#### Art.48

##### Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli impianti	Minimo euro	Massimo euro
Classe I	a)centro abitato	51,64	77,47
	b)zona limitrofa	36,15	54,23
	c)sobborghi e zone periferiche	20,66	30,99
	d) frazioni	10,33	15,49
Classe II	a)centro abitato	46,48	69,72
	b)zona limitrofa	30,99	46,48
	c)sobborghi e zone periferiche	15,49	23,24
	d) frazioni	7,75	11,36
Classe III	a)centro abitato	43,38	68,17
	b)zona limitrofa	27,89	41,83
	c)sobborghi e zone periferiche	15,49	23,24
	d) frazioni	7,75	11,36
Classe IV	a)centro abitato	39,25	58,88
	b)zona limitrofa	23,76	35,63
	c)sobborghi e zone periferiche	10,33	15,49
	d) frazioni	5,16	7,75
Classe V	a)centro abitato	30,99	46,48
	b)zona limitrofa	25,82	38,73
	c)sobborghi e zone periferiche	15,49	23,24
	d) frazioni	5,16	7,75

2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di € 5,16 e massimo di € 7,75.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli impianti	Minimo euro	Massimo euro
I, II e III	a)centro abitato	15,49	23,24
	b)zona limitrofa	10,33	15,49
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	7,75	11,36
I, II e III	a)centro abitato	10,33	15,49
	b)zona limitrofa	7,75	11,36
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	5,16	7,75

8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di € 5,16 e massimo di € 7,75.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO (GIUSEPPE MILETO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO (Dr.ssa Antonia Musolino)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **28.04.2010** per gg. 15 consecutivi.

Feroletto della Chiesa, li **28.04.2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dr.ssa Antonia Musolino

---

DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DATA NOTIZIA AI CAPIGRUPPO IN DATA **28.04.2010** PROT. N° **1646**

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Feroletto della Chiesa, li **28.04.2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Antonia Musolino

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Feroletto della Chiesa, li **28.04.2010**

IL MESSO COMUNALE  
F.TO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.

E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 deL d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. Dalla pubblicazione);

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Feroletto della Chiesa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE